Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 32[illegible]

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 novembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 novembre 1981, n. 659.

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato.

Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di lire, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale.

Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.

Art. 2.

Ad integrazione della legge 8 agosto 1980, n. 422, ed in riferimento alle ultime elezioni che in ciascuna regione a statuto speciale hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della predetta legge, i partiti politici hanno diritto ad un contributo finanziario a carico dello Stato nella misura globale di cinque miliardi di lire.

Hanno diritto al contributo i partiti che, almeno in una regione, abbiano avuto un proprio candidato eletto.

Nell'ambito della misura globale il contributo per le singole regioni viene determinato proporzionalmente in base al numero dei votanti.

Art. 3.

Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1° gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui.

A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo di lire quindici miliardi in favore dei partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante.

I contributi per concorso nelle spese elettorali previsti nella presente legge e nell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono erogati dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalità:

a) il venti per cento della somma stanziata è ripartita in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto;

b) la somma residua è ripartita fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti.

Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda le integrazioni previste dal primo comma e dall'articolo 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Hanno altresì diritto al contributo di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto almeno un quoziente in una delle due Camere, nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è ridotta al novanta per cento.

Sono abrogati l'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché gli articoli 285 e 286 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 32.630 milioni per l'anno 1980 e in lire 37.886 milioni per gli anni 1981 e 1982, si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto

che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi statali sono tenuti a pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo modello approvato dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica.

Nella relazione allegata al bilancio devono essere illustrate, analiticamente, le proprietà immobiliari, le partecipazioni del partito a società commerciali, la titolarità di imprese e i redditi comunque derivanti da attività economiche. Nella stessa relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo le percentuali e i criteri stabiliti dagli organi statutari competenti di ciascun partito.

Nella relazione di cui al comma precedente devono essere specificate, con indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore a lire cinque milioni erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai gruppi parlamentari e disciplinate dal presente articolo. In caso di inosservanza, l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è decurtato in misura pari al doppio di quella delle contribuzioni libere non dichiarate.

Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni e nominati dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, entro una rosa di almeno nove nomi, designati in base alle regole interne di ciascun partito. I componenti il collegio hanno accesso, anche disgiuntamente, su delega del collegio stesso, ai libri ed alle scritture contabili, che devono essere tenuti secondo le norme di una ordinata contabilità, nonché ai correlativi documenti amministrativo-contabili. I predetti libri, scritture e documenti devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di presentazione del bilancio.

Copia del bilancio del partito e della relazione illustrativa, sottoscritti dal responsabile amministrativo, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, e dei giornali ove è avvenuta la pubblicazione è trasmessa dal segretario del partito, entro il 28 febbraio successivo, al Presidente della Camera dei deputati.

Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, controlla la regolarità della redazione del bilancio e delle relazioni, avvalendosi di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno cinque anni e nominati, all'inizio di ogni legislatura, in riunione congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere. Il comitato, per il controllo di regolarità, può richiedere ai responsabili amministrativi dei partiti chiarimenti nonché l'esibizione dei libri, delle scritture e dei documenti di cui al decimo comma, con l'obbligo del segreto, e redige, al termine, un rapporto.

In caso di inottemperanza agli obblighi o di irregolare redazione del bilancio, è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni contributo statale e si applica l'articolo 4 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Il relativo decreto di sospensione è emanato dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica secondo la rispettiva competenza.

I bilanci dei partiti, le relazioni previste dall'undicesimo comma, il rapporto di cui al dodicesimo comma e le rettifiche di bilancio irregolare vengono pubblicati in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — LA MALFA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1981, n. 660.

Trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC ed etichettatura di prodotti alimentari secondo la direttiva CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dalla ANCC, nonchè di adeguare alle disposizioni comunitarie la normativa interna in materia di etichettatura di prodotti alimentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

E' fissato al 1° febbraio 1982 il termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, attualmente svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Entro il 30 giugno 1982 sarà stabilita con legge la disciplina della omologazione dei prodotti industriali ai fini della sicurezza, della qualità e del risparmio energetico.

A decorrere dal 1° febbraio 1982 e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, le funzioni statali concernenti l'omologazione dei prodotti industriali, previamente determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono assicurate in via provvisoria dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è assegnato un contingente di personale dell'ANCC e dell'ENPI, da determinare con il decreto di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619. Il personale tecnico e sanitario degli ispettorati del lavoro, che abbia presentato domanda di comando all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, può chiedere di essere assegnato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Qualora alla data del 1° febbraio 1982 non sia stato adottato il citato decreto di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, si applica, dalla data predetta, il disposto del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, come convertito dalla legge 27 giugno 1981, n. 332.

Il termine del 30 giugno 1981 di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, è prorogato al 31 gennaio 1982; il termine del 31 dicembre 1981 di cui al quarto comma dello stesso art. 1 è fissato al 30 giugno 1982.

Art. 2.

In attesa delle norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 18 dicembre 1978, n. 79/112, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonchè la relativa pubblicità, è consentita l'importazione in Italia e la circolazione sul territorio nazionale dei prodotti alimentari conformi alle prescrizioni di etichettatura contenute nella direttiva stessa.

Il termine di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sospeso fino al recepimento delle direttive comunitarie e comunque non oltre il 31 marzo 1982.

Art. 3.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 18 settembre 1981, n. 518.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — ALTISSIMO — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 36, *foglio n.* 11

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1981, n. **661.**

Modificazione della misura della sopratassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di emanare le disposizioni necessarie per modificare la misura della sopratassa dovuta nel caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La misura della sopratassa di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è elevata al quarantacinque per cento delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute in base alla dichiarazione al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dell'acconto versato. Resta ferma nella misura del quindici per cento la sopratassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e

dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ai versamenti il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 36, foglio n. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1981, n. 662.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 274 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti di oftalmologia.

Scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti di oftalmologia

Art. 275. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa Università.

Art. 276. — La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo allievi sui problemi delle motilità oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia. La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia è di tre anni.

Ne sono titolo di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini della iscrizione alla Università ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969, e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Art. 277. — Gli aspiranti alla iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera. E' richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.

Art. 278. — Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è da sei a quindici, in totale (da due a cinque, per anno di corso).

Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto a posti che si rendessero vacanti nel corso del secondo e terzo anno.

I ripetenti e i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.

Art. 279. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 280. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza è obbligatoria.

Art. 281. — Il corso comprende le lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C;

fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;
ottica fisica e fisiopatologica;
ortottica I;
psicologia infantile.

2° *Anno*:

elementi di patologia oculare;
elementi di farmacologia oculare;
elementi di neurooftalmologia;
nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
ortottica II.

3° *Anno*:

tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, ENG, ecografia, retinografia e fluoroangiografia, ecc.);
ortottica III;
nozioni di riabilitazione, senso motorio nell'età infantile;
legislazione sanitaria.

Art. 282. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, dell'internato per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica.

La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola.

L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 283. — Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di « ripetenti ».

Art. 284. — Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche.

Art. 285. — Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola, e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo non sia loro riconosciuta la idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 286. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.

Art. 287. — Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica. Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro membri scelti tra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti.

Art. 288. — Le tasse di iscrizione alla scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia, le soprattasse ed i contributi sono fissati in una somma corrispondente alle tasse, soprattasse e contributi a qualsiasi titolo corrisposti da uno studente iscritto al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, salvo i contributi di laboratorio, seminario e di esercitazioni che vengono fissati di anno in anno dal consiglio di amministrazione sentito il parere della facoltà.

Art. 289. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni di enti pubblici o privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1981
Registro n. 107 *Istruzione, foglio n.* 187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1981.

Determinazione del contingente numerico delle onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » che potranno essere conferite, complessivamente, nelle ricorrenze del 27 dicembre 1981 e del 2 giugno 1982.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il consiglio dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana »;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1981 e del 2 giugno 1982, sarà complessivamente il seguente:

Cavaliere di gran croce	n. 40
Grande ufficiale	» 300
Commendatore	» 1.500
Ufficiale	» 3.000
Cavaliere	» 13.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI

(6714)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 27 agosto 1981.

Modificazione al decreto ministeriale 26 luglio 1967, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 dell'8 settembre 1967), concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) di Frascati;

Visti gli articoli 25 e seguenti della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.);

Visto l'art. 10 del citato decreto interministeriale;

Vista la deliberazione n. 985 del 13 febbraio 1981 con la quale il consiglio direttivo dell'I.N.F.N. ha modificato il sesto comma dell'art. 10 del decreto interministeriale 26 luglio 1967, al fine di aumentare gli attuali limiti di stipulazione dei contratti delegati dal presidente ai direttori delle unità operative dell'I.N.F.N.;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Ministeri covigilanti;

Visto altresì l'avviso favorevole espresso dal Ministero del tesoro;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla modifica del sesto comma dell'art. 10 del succitato decreto interministeriale 26 luglio 1967;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 10 del decreto interministeriale 26 luglio 1967 è sostituito dal seguente:

« Il presidente, nominato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sarà scelto, su parere del consiglio direttivo dell'Istituto, tra i professori universitari di ruolo delle discipline fisiche o fra gli esperti delle discipline stesse.

Resta in carica per un periodo di tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

Può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ai vice presidenti.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente più anziano di età.

Il presidente, su proposta del consiglio direttivo, designa alla commissione direttiva del Comitato nazionale di energia nucleare il direttore del laboratorio nazionale di Frascati e provvede alla nomina dei direttori dei laboratori, delle sezioni, delle sottosezioni e dei gruppi dell'Istituto. Indice le riunioni del consiglio direttivo e le presiede; indice e presiede le riunioni della giunta esecutiva partecipando alle deliberazioni di entrambi i collegi con voto determinante in caso di parità. Stipula le convenzioni e i contratti in nome e per conto dell'Istituto; assicura l'osservanza dei regolamenti dell'Istituto; lo rappresenta in giudizio e sovraintende ai laboratori, sezioni, sottosezioni e gruppi dell'Istituto.

Il presidente può delegare ai direttori dei laboratori, delle sezioni, sottosezioni e gruppi, nei limiti dei lire 30.000.000, la stipulazione dei contratti, nell'ambito delle singole dotazioni e delle competenze territoriali e scientifiche.

Alla fine del proprio mandato presenta al consiglio direttivo una relazione sul complesso delle attività di ricerca svolte dall'Istituto nazionale di fisica nucleare durante il triennio ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1981

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
TESINI

(6655)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 ottobre 1981.

Approvazione del regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità deliberato dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma del sistema previdenziale forense;

Visto il regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità deliberato in data 10 aprile 1981 dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione del regolamento predetto;

Decreta:

E' approvato, nel testo allegato al presente decreto, il regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità deliberato in data 10 aprile 1981 dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1981

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA A FAVORE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELLA INABILITA' E DELLA INVALIDITA'

(art. 6, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576)

Titolo I

PENSIONE DI INABILITÀ

Art. 1.
Requisiti

In caso di esclusione permanente e totale della capacità all'esercizio professionale a causa di malattia o infortunio, sopravvenuti all'iscrizione, l'iscritto alla Cassa ha diritto a pensione di inabilità purchè l'evento inabilitante si sia verificato, nel caso di malattia dopo dieci anni di iscrizione e contribuzione, e nel caso di infortunio dopo cinque anni, e purché l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età dell'iscritto.

Art. 2.
Decorrenza

La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda.

Art. 3.
Forma della domanda

La domanda di pensione di inabilità deve documentare nelle forme dell'autodichiarazione, oltre alla esistenza delle condizioni previste per la concessione di ogni trattamento pensionistico:

a) l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini dell'IRPEF, o esenti da imposta, con esclusione di quelli derivanti dall'esercizio della libera professione per il triennio precedente all'anno di presentazione della domanda;

b) in caso di infortunio tutti gli elementi necessari per il diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile del danno, dell'eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato medico motivato accertante l'incapacità totale e permanente all'esercizio professionale, la indicazione della causa e l'epoca del suo insorgere;

2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria contro il responsabile o i suoi aventi causa; ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni, stipulata a favore dell'interessato.

Art. 4.
Modalità di accertamento

Per l'accertamento dello stato di inabilità il richiedente viene sottoposto a visita da parte di una commissione medica distrettuale presieduta da un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro o da un professore ufficiale di materia specialistica o da un primario ospedaliero, o dal medico provinciale, ed inoltre composta da altri due sanitari particolarmente qualificati o specializzati nelle malattie invalidanti denunciate.

I componenti della commissione medica distrettuale sono nominati, su richiesta del presidente della Cassa e con sollecitudine, da un componente il comitato dei delegati eletto nel collegio in cui è compreso l'ordine forense al quale è iscritto il richiedente. Il delegato, incaricato dalla Cassa, ha la più ampia facoltà di iniziativa, di controllo e di segnalazione. Egli riferisce per iscritto alla Cassa su quanto gli consta circa il fondamento della richiesta con particolare riferimento all'esercizio professionale del richiedente.

In caso di infortunio, riferisce altresì sulle condizioni per l'esercizio, da parte della Cassa, del diritto di surroga.

Art. 5.
Nomina di consulente di parte

Il richiedente ha facoltà di farsi assistere a sue spese, davanti alla commissione, previa comunicazione alla commissione stessa ed al delegato, da un proprio consulente di parte, che potrà presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla commissione.

Art. 6.
Compiti della commissione medica distrettuale

La commissione medica distrettuale deve inviare alla Direzione generale della Cassa il formulario contenente la indicazione e la descrizione dell'infermità riscontrata, la valutazione motivata della esclusione permanente e totale della capacità dell'iscritto all'esercizio professionale e infine il parere sulla revisionabilità delle condizioni di inabilità.

La commissione medica distrettuale deve altresì corredare la sua relazione con gli originali degli accertamenti eseguiti (radiografie, elettrocardiogrammi, analisi di laboratorio, ecc.) con tutti i documenti prodotti dal richiedente nonché con gli eventuali rilievi del C.T. di parte.

Art. 7.
Concessione della pensione

La giunta esecutiva, esaminata la domanda corredata dalla relazione della commissione medica distrettuale e sentito, ove occorra, uno o più medici fiduciari scelti dal Presidente, delibera sulla concessione.

Il presidente sceglie il medico, o i medici fiduciari, tra specialisti in medicina legale o medicina del lavoro o tra professori ufficiali di materia specialistica.

Il provvedimento di concessione della pensione viene comunicato all'interessato il quale, entro il termine di tre mesi dal ricevimento della comunicazione, deve cancellarsi dagli albi, se non l'ha già fatto. Qualora la cancellazione non abbia luogo nel termine sopra indicato la giunta provvede a revocare la concessione.

Avverso il provvedimento di concessione è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione con le modalità e nei termini di cui al secondo e terzo comma del successivo art. 10.

Art. 8.
Revisione e revoca

Nei dieci anni successivi alla concessione la giunta può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità.

L'accertamento avviene attraverso la commissione medica distrettuale nominata dal delegato richiesto dal presidente.

La giunta della Cassa sospende l'erogazione della pensione nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione richiesta ai fini di accertare la permanenza delle condizioni di inabilità.

La giunta dispone altresì la revoca nel caso di nuova iscrizione agli albi.

Art. 9.
Obbligo di dimostrazione del diritto al beneficio

Al termine del biennio successivo all'anno di presentazione della domanda, il pensionato deve dimostrare l'entità dei propri redditi non professionali dichiarati o definiti nel triennio

successivo a quello già documentato all'atto della presentazione della domanda; nonché dei redditi non professionali percepiti negli anni precedenti e definiti nel corso del triennio.

Tale adempimento deve essere eseguito contemporaneamente alla comunicazione annuale prevista dall'art. 17 della legge n. 576/1980 relativa all'ultimo anno del triennio.

La dimostrazione sopra richiesta deve essere fornita, con le stesse modalità, per ogni triennio successivo.

In mancanza dell'adempimento il pensionato perde il beneficio dell'aumento convenzionale degli anni di anzianità eventualmente considerati all'atto della concessione della pensione.

Art. 10.

Rigetto e ricorso

Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione per inabilità da parte della giunta esecutiva deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata r.r. con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso.

Il ricorso è diretto al consiglio di amministrazione della Cassa e deve essere presentate alla Cassa, nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

E' ammessa anche la presentazione a mezzo di raccomandata r.r., purché consegnata alla posta entro lo stesso termine di trenta giorni dal ricevimento.

Col ricorso, l'interessato può chiedere di essere sottoposto a visita da parte della commissione medica di appello.

La visita da parte della commissione medica di appello può essere disposta tanto dal presidente della Cassa dopo la proposizione del ricorso, quanto dal consiglio di amministrazione in sede di esame di questo.

Anche avverso i provvedimenti di revoca, di modifica e di sospensione della pensione emanati dalla giunta, in forma motivata, è ammesso ricorso — con le modalità e nei termini di cui al secondo e terzo comma — al consiglio di amministrazione della Cassa.

Art. 11.

Commissione medica d'appello

La commissione medica d'appello, con sede in Roma, viene nominata dal presidente della Cassa, che sceglierà i componenti fra i medici specialisti in medicina legale o medicina del lavoro o tra professori ufficiali di materia specialistica.

Il richiedente ha facoltà di farsi assistere anche in questa sede dal consulente di parte a proprie spese.

Art. 12.

Spese mediche

Le spese mediche della commissione distrettuale, dei medici fiduciari della Cassa, della commissione di appello, oltre a quelle relative agli accertamenti medici sono e restano comunque a carico della Cassa.

Art. 13.

Decesso del richiedente

Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma l'inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di inabilità potrà essere adottato « a posteriori », anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore del coniuge superstite e dei figli minori.

La giunta vi provvede sentito il medico fiduciario.

Titolo II

PENSIONE DI INVALIDITÀ

Art. 14.

Requisiti

In caso di infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuto all'iscrizione o preesistente, purchè successivamente aggravato o aumentato da nuova infermità, che riduca in modo continuativo a meno di 1/3 la capacità all'esercizio della professione, l'iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di invalidità purché la incapacità all'esercizio professionale si verifichi dopo dieci anni di iscrizione e contribuzione, o cinque anni in caso di infortunio, purché l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età dell'iscritto.

Art. 15.

Decorrenza

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda.

Art. 16.

Forma della domanda

La domanda di pensione di invalidità deve documentare nella forma dell'autodichiarazione, oltre alla sussistenza delle condizioni previste per la concessione di ogni trattamento pensionistico:

a) l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini dell'IRPEF, o esenti da imposta, con esclusione di quelli derivanti dall'esercizio della libera professione, per il triennio precedente all'anno di presentazione della domanda;

b) in caso di infortunio, gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile del danno e dell'eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato medico motivato, accertante la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3, l'indicazione della causa, l'epoca del suo insorgere o del suo aggravarsi;

2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria contro il responsabile o i suoi aventi causa; ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni, stipulata a favore dell'interessato.

Art. 17.

Modalità di accertamento

Per l'accertamento dello stato di invalidità il richiedente viene sottoposto a visita da parte di una commissione medica distrettuale presieduta da un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro o da un professore ufficiale di materia specialistica o da un primario ospedaliero, o dal medico provinciale, ed inoltre composta da altri due sanitari particolarmente qualificati o specializzati nelle malattie invalidanti denunciate.

I componenti della commissione medica distrettuale sono nominati, su richiesta del presidente della Cassa e con sollecitudine, da un componente il comitato dei delegati eletto nel collegio in cui è compreso l'ordine forense al quale è iscritto il richiedente. Il delegato, incaricato dalla Cassa, ha la più ampia facoltà di iniziativa, di controllo e di segnalazione. Egli riferisce per iscritto alla Cassa su quanto ritenga utile ai fini della istruzione della domanda.

In caso di infortunio riferisce altresì sulle condizioni per l'esercizio da parte della Cassa del diritto di surroga.

Art. 18.

Malattia palese o documentazione inequivoca

In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in maniera inequivoca dalla documentazione allegata alla domanda e come tale riconosciuta dal medico fiduciario della Cassa, la giunta, informato il delegato preventivamente, può provvedere senza ulteriore istruzione.

Art. 19.

Nomina di consulente di parte

Il richiedente ha facoltà di farsi assistere a sue spese davanti alla commissione, previa comunicazione alla commissione stessa ed al delegato, da un proprio consulente di parte, che potrà presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla commissione.

Art. 20.

Compiti della commissione medica distrettuale

La commissione medica distrettuale deve inviare alla Direzione generale della Cassa il formulario contenente l'indicazione delle infermità riscontrate, nonché una valutazione motivata della sussistenza o meno di una corrispondente riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa specifica del professionista oltre al parere sulla revisionabilità della infermità anzidetta.

La commissione è tenuta altresì a corredare la sua relazione con gli originali degli accertamenti eseguiti (radiografie, elettrocardiogrammi, analisi di laboratorio, ecc.) con tutti i documenti prodotti dal richiedente, nonché con gli eventuali rilievi del C.T. di parte.

Art. 21.
Concessione della pensione

La giunta esecutiva, esaminata la domanda di invalidità corredata dalla relazione della commissione medica distrettuale e sentito, ove occorra, uno o più medici fiduciari scelti dal presidente, delibera sulla concessione.

Il presidente sceglie il medico, o i medici fiduciari, tra specialisti in medicina legale o medicina del lavoro o tra professori ufficiali di materia specialistica.

Il provvedimento di concessione della pensione viene comunicato all'interessato.

Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione, con le modalità e nei termini di cui al secondo e terzo comma del successivo art. 24.

Art. 22.
Revisione

La giunta esecutiva della Cassa controlla ogni tre anni, per le pensioni che all'atto della concessione siano state dichiarate revisionabili, la persistenza dell'invalidità e valuta l'esercizio professionale eventualmente svolto per confermare o revocare la concessione della pensione.

L'accertamento avviene con le stesse modalità previste dai precedenti articoli 17 e 21.

La concessione si intende definitiva quando la invalidità è stata confermata per altre due volte.

La giunta della Cassa sospende l'erogazione della pensione nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Art. 23.
Obbligo di dimostrazione del diritto al beneficio

Al termine del biennio successivo all'anno di presentazione della domanda, il pensionato deve dimostrare l'entità dei propri redditi non professionali dichiarati o definiti nel triennio successivo a quello già documentato all'atto della presentazione della domanda; nonchè dei redditi non professionali percepiti negli anni precedenti e definiti nel corso del triennio.

Tale adempimento deve essere eseguito contemporaneamente alla comunicazione annuale prevista dall'art. 17 della legge numero 576/1980 relativa all'ultimo anno del triennio da documentare.

La dimostrazione sopra richiesta deve essere fornita, con le stesse modalità, per ogni triennio successivo.

In mancanza di tale adempimento il pensionato perde il beneficio dell'aumento convenzionale degli anni di anzianità eventualmente considerati all'atto della concessione della pensione.

Art. 24.
Rigetto e ricorso

Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di invalidità da parte della giunta esecutiva deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata r.r. con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso.

Il ricorso è diretto al consiglio di amministrazione della Cassa e deve essere presentato alla Cassa, nei trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma.

E' ammessa anche la presentazione a mezzo di raccomandata r.r., purchè consegnata alla posta entro lo stesso termine di trenta giorni dal ricevimento.

Col ricorso, l'interessato può chiedere di essere sottoposto a visita da parte della commissione medica di appello.

La visita da parte della commissione medica di appello può essere disposta tanto dal presidente della Cassa dopo la proposizione del ricorso, quanto dal consiglio di amministrazione in sede di esame di questo.

Anche avverso i provvedimenti di revoca, di modifica e di sospensione della pensione, emanati dalla giunta in forma motivata, è ammesso — con le modalità e nei termini di cui al secondo e terzo comma — ricorso al consiglio di amministrazione della Cassa.

Art. 25.
Commissione medica d'appello

La commissione medica d'appello, con sede in Roma, viene nominata dal presidente della Cassa, che sceglierà i componenti tra i medici specialisti in medicina legale o medicina del lavoro o tra professori ufficiali di materia specialistica.

Il richiedente ha facoltà di farsi assistere anche in questa sede dal consulente di parte e proprie spese.

Art. 26.
Spese mediche

Le spese mediche della commissione distrettuale, dei medici fiduciari della Cassa, della commissione di appello, oltre a quelle relative agli accertamenti medici, sono e restano comunque a carico della Cassa.

Art. 27.
Decesso del richiedente

Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma l'invalidità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di invalidità potrà essere adottato « a posteriori », anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore del coniuge superstite e dei figli minori.

La giunta vi provvede sentito il medico fiduciario.

(6719)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 settembre 1981.

Approvazione di nuove condizioni di polizza e definizione del campo di applicazione dei tassi di premio per brevi durate contrattuali relativamente a tariffe di assicurazione sulla vita autorizzate alla S.p.a. Lavoro e sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore e la definizione del campo di applicazione dei tassi di premio relativi alle durate contrattuali da due a nove anni, delle tariffe di assicurazione R XII, R XII e 3, R VIII c ed R VIII c e 3, approvate con i decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 15 dicembre 1980;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda:

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le sottoindicate condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede in Milano:

condizioni particolari di polizza della tariffa R XII regolanti la riattivazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa R XII e 3 regolanti la riattivazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa R VIII c regolanti la riattivazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa R VIII c e 3 regolanti la riattivazione;

Art. 2.

I tassi di premio relativi alle durate contrattuali da due a nove anni delle tariffe di assicurazione R XII, R XII e 3, R VIII c ed R VIII c e 3, autorizzate con i decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980 alla predetta società sono applicabili alle seguenti polizze:

1) polizze emesse in sostituzione di contratti precedenti a condizione che la durata della nuova polizza non sia inferiore a quella residua della polizza trasformata o alla minore delle durate residue qualora vengano trasformate più polizze intestate allo stesso contraente;

2) polizze suppletive ad integrazione della polizza base che conservino la stessa scadenza contrattuale o del periodo di differimento, purché l'ammontare delle prestazioni, globalmente assicurate dalla polizza base e da quelle suppletive, non superi l'importo che si otterrebbe adeguando la prestazione annuale della polizza base all'intero aumento del costo della vita verificatosi fino a quella data;

3) contratti in forma collettiva e comunque contratti relativi ad affari raccolti in via unitaria nei confronti di appartenenti a gruppi, ove per gruppo si intende un insieme di persone legate da interessi comuni non necessariamente di natura economica, a condizione che nell'ambito di tale gruppo le durate brevi non siano prevalenti,

4) polizze individuali nel caso di assicurandi la cui età a scadenza o al termine del differimento non sia inferiore a 60 anni se di sesso maschile, e non inferiore a 55 anni se di sesso femminile.

Roma, addì 15 settembre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6696)

DECRETO 6 ottobre 1981.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni di polizza e delle opzioni presentate dalla S.p.a. R.A.S. - L'Assicuratrice industriale, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni R.A.S. - L'Assicuratrice italiana, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, a rivalutazione annua gratuita della prestazione, delle relative condizioni di polizza e di tre opzioni a scadenza e tre al termine del differimento;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni di polizza, e le sotto descritte opzioni presentate dalla società per azioni R.A.S. - L'Assicuratrice italiana, con sede in Milano:

tariffa RVIII c.u., relativa all'assicurazione a premio unico di una rendita vitalizia, differita, con controassicurazione in caso di premorienza dell'assicurato, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa RVIII c.u.;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in un capitale liquidabile immediatamente;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita certa per un prefissato numero di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita vitalizia su due teste, parzialmente o totalmente reversibile a favore della testa sopravvivente;

tariffa RXII u., relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale liquidabile a scadenza o immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizione di polizza della tariffa RXII u.;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita vitalizia, rivalutabile annualmente;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita rivalutabile certa per un prefissato numero di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita vitalizia rivalutabile, su due teste parzialmente o totalmente reversibile a favore della testa sopravvivente.

Roma, addì 6 ottobre 1981

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6521)

DECRETO 15 ottobre 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Norditalia vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Norditalia vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Norditalia vita, con sede in Milano:

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire in caso di invalidità totale e permanente la corresponsione di una rendita temporanea pagabile fino alla scadenza del contratto o fino al termine del pagamento dei premi;

condizioni di polizza della sopradescritta assicurazione complementare di rendita temporanea in caso di invalidità totale e permanente;

condizioni di polizza regolanti l'esonero dal pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita temporanea in caso di invalidità totale e permanente;

tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità totale e permanente, del capitale assicurato con un'assicurazione mista o di tipo misto;

condizioni di polizza regolanti l'esonero dal pagamento dei premi e l'anticipata liquidazione in caso di invalidità totale e permanente, del capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato.

Roma, addì 15 ottobre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6700)

DECRETO 15 ottobre 1981.

Approvazione di condizioni particolari di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore, presentate dalla S.p.a. Italia assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Milano intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza, da applicare a tariffe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, da applicare alle tariffe in vigore indicate in parentesi, presentate dalla società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Milano:

clausola speciale di partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento da applicarsi ai contratti di assicurazione in mista, a capitale rivalutabile annualmente ed a premio annuo costante (tariffa 3 ind.);

clausola speciale di partecipazione garantita dello assicurato agli utili di investimento da applicarsi ai contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo costante rivalutabile annualmente (tariffa 15 R (M-F) e 15 U/C (M-F);

clausola speciale di partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento da applicarsi ai contratti di assicurazione di rendita differita (tariffa 9R (M-F); 10R (M-F); 10U/(M-F) e 10U (M-F);

clausola speciale di partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento da applicarsi ai contratti di assicurazione in mista (tariffa 3,7 e 3U);

clausola speciale di partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento da applicarsi ai contratti di assicurazione a vita intera (tariffa 1V, 1T e 1U);

clausola speciale di partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento da applicarsi ai contratti di capitalizzazione;

condizioni di polizza regolanti la riattivazione per contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento.

Roma, addì 15 ottobre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6697)

DECRETO 15 ottobre 1981.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, da applicare a contratti popolari e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Allenza assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di una tariffa sulla vita, da utilizzare per contratti in forma popolare;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, da utilizzare per contratti in forma popolare, presentata dalla società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 8, relativa all'assicurazione mista, a premio rateato mensilmente di un capitale pagabile alla scadenza contrattuale se in vita l'assicurato, oppure immediatamente e raddoppiato nell'importo, in caso di premorienza, e con ulteriori prestazioni supplementari se la morte è dovuta a cause accidentali.

Roma, addì 15 ottobre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6693)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3179/81 della commissione, del 6 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3180/81 della commissione, del 6 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3181/81 della commissione, del 6 novembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3182/81 della commissione, del 3 novembre 1981, relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al Regno del Lesotho a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n 3183/81 della commissione, del 3 novembre 1981, relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica della Zambia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 3184/81 della commissione, del 6 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1878/81 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita, ai fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dell'organismo di intervento italiano.

Regolamento (CEE) n 3185/81 della commissione, del 6 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L. 318 *del* 7 *novembre* 1981.

(310/C)

Regolamento (CEE) n. 3186/81 della commissione, del 9 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3187/81 della commissione, del 9 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolameno (CEE) n. 3188/81 della commissione, del 9 novembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1579/70 che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna.

Regolamento (CEE) n. 3189/81 della commissione, del 9 novembre 1981, che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati.

Regolamento (CEE) n. 3190/81 della commissione, del 9 novembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al carbonato di bario, della sottovoce 28.42 A ex VII della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n 3191/81 della commissione, del 9 novembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acetato di etile, della sottovoce 29.14 A II c) ex 1 della tariffa doganale comune, originario del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolameno (CEE) n. 3192/81 della commissione, del 9 novembre 1981, relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Ruanda a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 3193/81 della commissione, del 9 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3012/81, concernente una gara per la determinazione della restituzione alla esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione della Polonia.

Regolameno (CEE) n. 3194/81 della commissione, del 9 novembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3142/81 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 3195/81 della commissione, del 9 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3196/81 della commissione, del 9 novembre 1981, che modifica l'importo correttore all'importazione nella comunità a nove di cetrioli originari della Grecia.

Pubblicati nel n. L 321 *del* 10 *novembre* 1981

(311/C)

Regolamento (CEE) n. 3197/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, che proroga il dazio provvisorio antidumping sul fenolo originario degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 3198/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3439/80 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 3199/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1981 per il ferrocromo contenente, in peso, il 4% o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3200/81 della commissione, del 10 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3201/81 della commissione, del 10 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi dell'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3202/81 della commissione, del 10 novembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3203/81 della commissione, del 9 novembre 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero e di semolino di granturco alla Giamaica a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3204/81 della commissione, del 10 novembre 1981, che autorizza l'acidificazione supplementare di taluni prodotti della vendemmia 1981 nella zona con denominazione controllata Châteauneuf-du Pape e nel dipartimento dell'Aude.

Regolamento (CEE) n. 3205/81 della commissione, del 10 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro.

Regolamento (CEE) n. 3206/81 della commissione, del 10 novembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 3207/81 della commissione, del 10 novembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri manufatti confezionati di tessuti, della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3208/81 della commissione, del 10 novembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3209/81 della commissione, del 10 novembre 1981, che fissa per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 3210/81 della commissione, del 10 novembre 1981, che sopprime le tasse di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 3211/81 della commissione, del 10 novembre 1981, che sopprime l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3212/81 della commissione, del 10 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3213/81 della commissione, del 10 novembre 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3214/81 della commissione, del 10 novembre 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3215/81 della commissione, del 10 novembre 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 323 del 29 novembre 1980.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1534/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che fissa, per il raccolto 1981, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti del tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, nonché le qualità di riferimento pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 156 del 15 giugno 1981.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1783/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2744/75 relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 176 del 1° luglio 1981.

Rettifica al regolamento (CEE n. 1786/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 177 del 1° luglio 1981.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 214 del 1° agosto 1981.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3099/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 310 del 30 ottobre 1981.

Pubblicati nel n. L 322 *dell'*11 *novembre* 1981.

(312/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Martedì 10 novembre 1981, alle ore 11 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. M. Aliyu Carpenter, ambasciatore di Nigeria, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 10 novembre 1981, alle ore 11,15 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Asbjorn Skarstein, ambasciatore di Norvegia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 10 novembre 1981, alle ore 11,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Rüdiger von Wechmar, ambasciatore della Repubblica federale di Germania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(6656)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente i risultati delle elezioni dei componenti i comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, indette nei giorni 10-11 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 5 agosto 1981, alle pagine 5088, 5089, 5091, 5092, 5093, 5094, 5097, 5098, 5099, dove è scritto: «esperti e ricercatori *dipendenti da amministrazioni statali*», leggasi: «esperti e ricercatori».

(6766)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con deliberazione adottata nella seduta del 14 ottobre 1981, il C.I.P.I. ha accertato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

ditta I.C.A.F. S.r.l. di Priola frazione Pievetta (Cuneo);

S.p.a. Metalmeccanica Ippoliti di Val Vibrata;

società F.lli Rossi S.p.a. di Calzolaro di Umbertide (Perugia);

ditta Sirio S.a.s. con sede e stabilimento in Torino;

«Styl Plast» S.r.l. di Lido di Lavinio (Roma);

S.p.a. Italtel con sede in Milano per tutte le unità nazionali;

S.p.a. Italtel Montaggi con sede in Milano per tutte le unità nazionali;

S.p.a. San Paolo Sisac di Roma;

ditta Tescosa S.p.a. con sede e stabilimento in Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano);

S.p.a. Cariboni Sud Elettronica di Giammoro (Messina);

S.p.a. Sima Meccanica Oleodinamica con sede in Jesi;

Società Italiana Oleodotti Gaeta - SIOG - di Gaeta (Latina) depositi di Pomezia e Gaeta;

Ditta «Vagnone e Boeri» con sede in Torino e stabilimento a Orbassano (Torino);

S.p.a. Liquigas Italiana con sede in Milano e unità nazionali;

S.p.a. Liquigas con sede in Milano;

S.n.c. SACIM - degli eredi di Giuseppe Morelli - con stabilimento in Napoli;

S.p.a. A.G.E.S. Azienda Generale Elettronica - Servomeccanismi con sede legale e stabilimento in Borgoticino ((Novara);

Società Cama S.p.a. con sede in Trestina di Città di Castello;

S.p.a. «Ma-In» di Teramo;

S.p.a. Novolan 74 con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara);

ditta Romastil con sede in San Benigno Canavese (Torino);
S.r.l. S.I.L.C.A. Società Italiana Catgut ed Affini con stabilimento in Marcianise (Caserta);
S.p.a. Sitelco con sede legale in Portici e Cantieri a Bagnoli (Napoli) e Genova;
S.p.a. Tecni Omnia di Torino;
S.p.a. Terzago con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano);
S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano con sede in Milano e stabilimento in Novara;
S.p.a. Moplefan di Milano, stabilimento di Aulla (Messina);
S.p.a. Pettinatura di Ivrea con sede in Milano e stabilimento in Ivrea (Torino);
ditta I.M.I. S.r.l. con sede e stabilimento in Marmirolo (Mantova);
ditta Ifea Industriale S.p.a. con sede e stabilimento in S. Ambrogio (Torino);
ditta Calzaturificio G. e P. S.r.l. di Cecchina (Roma);
ditta Ferrero Giulio S.p.a. con sede in Torino e stabilimento in Venaria - frazione Savonera (Torino);
S.p.a. E.F.I. - Ente Farmacologico Italiano con stabilimento in Napoli;
S.p.a. Cidibi Cavi con sede in Milano e stabilimento in Brugherio (Milano);
ditta Cane Profilati S.p.a. di Gravellona Toce;
S.p.a. Amica sud di Caltagirone (Catania);
S.p.a. Salvarani di Baganzola (Parma) e Basilicanova (Parma);
S.p.a. La Metalli Industriale di Firenze, stabilimento di Fornaci di Barga (Lucca).

Con deliberazione adottata nella seduta del 14 ottobre 1981, il C.I.P.I. ha accertato ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

S.p.a. «Cartiera di Albano» con sede in Milano e stabilimento in Albano Vercellese (Vercelli);
ditta Italchemi S.r.l. con sede legale in Milano e stabilimento in Brugherio (Milano);
S.r.l. Manifatture Giulia di Giulianova (Teramo).

Con deliberazione adottata nella seduta del 14 ottobre 1981, il C.I.P.I. ha accertato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti di alcune società:

S.p.a. Oleochimica Maurizio di Porto Torres (Sassari);
S.p.a. Cotonificio Triestino di Gorizia;
S.p.a. Coral Industrie con stabilimento in Salerno;
S.p.a. Farmaceutici Rivetti, ora I.N.R.F. - RIV - S.p.a. con stabilimento in Napoli;
S.p.a. G. Paracchi & C. di Torino;
Tomaificio Italo Mantini con sede e stabilimento in S. Costanza (Pesaro);
S.p.a. Apuana Marmi di Avenza di Carrara (Massa) bacini di Vaglisopra e di Acquabianca - ora Industria Marmi e Graniti Imeg con sede in Massarosa (Lucca);
S.p.a. Elfon di Cazzago S. Martino (Brescia);
S.p.a. International Chemical Corporation con sede in Aprilia (Latina);
S.p.a. Borma con sede in Milano e stabilimento in Acqui Terme (Alessandria);
S.p.a. Ceat con sede in Torino, Settimo Torinese, Anagni e filiali periferiche Ceat Pneumatici con sede in Torino;
ditta Sirem S.p.a. di Roma;
ditta Confezioni del Cesano S.r.l. con sede e stabilimento in S. Filippo sul Cesano - Mondavio (Pesaro), ora Cesano S.p.a. - Manifatture tessili e di abbigliamento;
S.p.a. Sicurvia Nazionale, stabilimento di Marcianise (Caserta);

Con deliberazione adottata nella seduta del 14 ottobre 1981, il C.I.P.I. ha accertato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Ala di Modugno (Bari) ora S.p.a. Ala - System di Bari:
S.p.a. Adica Pongo di Lastra a Signa (Firenze);
società Ceme Compagnia Equipaggiamenti meccanici ed Elettronici di Latina con stabilimenti in Latina, Frosinone ed Avezzano;
Lanificio Baldassini Dino S.p.a. con sede e stabilimento in Prato;
S.r.l. Me.Farm. Meridionale Farmaceutica con stabilimento in Napoli;
S.p.a. Tecnomasio Italiano Brown Boveri con sede in Milano e stabilimento in Vittuone (Milano);
S.p.a. Uno a Erre di Arezzo;
S.p.a. Sad Plastic di S. Nicolò a Tordino (Teramo);
Maglificio Simonett S.r.l., sede e stabilimento in Losson di Meolo (Venezia);
Società Elettritalia S.r.l. con sede in Roma;
ditta Iternational Jersey Style S.p.a. con sede e stabilimento in Varallo Pombia (Novara);
ditta Pautasso Luigi di Pautasso Angelo e Rosa con sede e stabilimento in Torrazza Piemonte (Torino);
S.p.a. Sia Borgofranco di Borgofranco d'Ivrea (Torino);
ditta Chianti Melini S.p.a. di Pontassieve (Firenze);
S.p.a. Intermap (Italia) con sede in Trecate (Novara) e stabilimento in Trecate a Granazzo (Novara).

Con deliberazione adottata nella seduta del 14 ottobre 1981, il C.I.P.I. ha concesso ai sensi dell'art. 1, sesto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784 ai dipendenti delle sottoelencate società il trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di 18 mesi a decorrere dal 29 gennaio 1981:

S.p.a. Sviluppo Attività Produttive Giugliano, con sede in Napoli;
società sviluppo attività industriali Sabaudia con sede in Latina;
società sviluppo attività industriali Sermoneta con sede in Latina;
S.p.a. Nuove Iniziative per l'Occupazione N.I.O. con sede in Licata.

Con deliberazione adottata nella seduta del 14 ottobre 1981, il C.I.P.I. ha accertato ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di crisi aziendale di alcune società:

S.p.a. Montefibre di Acerra;
S.p.a. Bestagini & Zanaria con sede e stabilimento in Trecate (Novara).

Con deliberazione adottata nella seduta del 14 ottobre 1981, il C.I.P.I. ha accertato ai sensi dell'articolo unico, commi secondo terzo, della legge 13 agosto 1980, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino a 39 mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale ENEL, sospesi dal lavoro dal 30 ottobre 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 14 ottobre 1981, il C.I.P.I. ha accertato ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezione maglieria esterna e intimo uomo e donna operanti nel comune di Bitonto (Bari) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Con deliberazione adottata nella seduta del 14 ottobre 1981, il C.I.P.I. ha accertato ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore chimico operanti nel comune di Ravenna ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Con deliberazione adottata nella seduta del 14 ottobre 1981, il C.I.P.I. ha accertato ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale della società S.p.a. Chimica del Friuli con sede in Torviscosa (Udine).

Con deliberazione adottata nella seduta del 14 ottobre 1981, il C.I.P.I. ha accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 39 a 45 mesi del trattamento straordinario di

integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per il completamento di parte dei lavoratori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre sospesi dal lavoro dal 1° giugno 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 14 ottobre 1981, il C.I.P.I. ha accertato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area del comune di Acerra in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende appaltatrici dei lavori di costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° agosto 1979.

Con deliberazione adottata nella seduta del 14 ottobre 1981, il C.I.P.I. ha accertato ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Borghetto Borbera (Alessandria) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Con deliberazione adottata nella seduta del 14 ottobre 1981, il C.I.P.I. ha accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 39 a 45 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della Centrale ENEL, sospesi dal lavoro dal 10 aprile 1978.

(6679)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto interministeriale 20 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Assa - Acciaierie di Susa, con sede in Torino e stabilimento in Susa, è prolungata per trenta mesi.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Recon cablaggi di Cernusco sul Naviglio (Milano) è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Fontana, con sede in Terni, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 novembre 1980 al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Askin di S. Giorgio di Nogaro (Udine) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1980 al 2 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Askin di S. Giorgio di Nogaro (Udine) è prolungata al 2 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Askin di S. Giorgio di Nogaro (Udine) è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 6 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Car-Fiat S.r.l., con sede in Narni Scalo (Terni), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 novembre 1980 al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Hunter Engineering S.p.a. di Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 marzo 1980 al 31 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, con sede in Roma e stabilimenti di Catania e Messina, è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate Milanese della S.p.a. Unidal in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è auorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente comunicato annulla e sostituisce l'ultimo comunicato in materia (quello che precede il numero redazionale 6326) pubblicato a pag. 7292 della *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 5 novembre 1981.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duca Visconte di Modrone Velvis, sede di Milano, stabilimento di Vaprio D'Adda (Milano), è prolungata al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duca Visconte di Modrone Velvis, sede di Milano, stabilimento di Vaprio D'Adda (Milano), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emilio Lapi & C. di Firenze è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridalma, con sede in Anagni (Frosinone), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui

all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Albari, in liquidazione, di Bari è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Sviluppo attività produttive Caserta, con sede in Caserta, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1981 al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara) è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enny di Cerreto Guidi (Firenze) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1980 al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri di Torino è prolungata al 21 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri di Torino è prolungata al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con decreto ministeriale 12 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri di Torino è prolungata al 21 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sacim, degli eredi di Giuseppe Morelli, con stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale di Firenze, stabilimento di Fornaci di Barga (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 agosto 1981 al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Rovereto (Trento) è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni sud elettromeccanica di Giammoro (Messina) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 ottobre 1980 al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni sud elettromeccanica di Giammoro (Messina) è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardini, con sede in Torino, stabilimenti e uffici in Venaria Reale (Torino), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « Aerolinee Itavia », con sede in Catanzaro, unità di Cosenza, compreso il personale navigante, è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat, con sede in Torino, stabilimenti di Torino, Settimo Torinese (Torino) e Anagni, nonché filiali periferiche ora S.p.a. Ceat Pneumatici con sede in Torino è prolungata al 31 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese (Milano) e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania, è prolungata al 24 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6710)

Provvedimento concernente il trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre di Acerra.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre di Acerra, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nel periodo dal 1° luglio 1981 al 31 dicembre 1981 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, vista la delibera del CIPI del 14 ottobre 1981, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della società predetta.

(6708)

Provvedimento concernente il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti è prolungata per un trimestre.

(6709)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « M.C.P. - Muratori carpentieri pittori », in Civitavecchia.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1981, l'avv. Alessandro Pintus è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « M.C.P. - muratori carpentieri pittori », in Civitavecchia (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 novembre 1980, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Masullo.

(6657)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze n. 653 del 10 agosto 1981, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad acquistare dalla Casa Editrice « Adriano Salani » un immobile urbano sito in Firenze, via Cittadella numeri 7 nero e 7 rosso per il prezzo di L. 1.500.000.000 da destinare per attività didattiche.

(6638)

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 6 ottobre 1981, n. 705, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal centro studi « Gigi Ghirotti », la somma di L. 2.000.000 da destinare all'istituto di radiologia per gli studi sulla terapia del morbo di Hodgkin.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 6 ottobre 1981, n. 706, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Firenze la somma di L. 13.144.500 per l'acquisto di un complesso per cardiorianimazione da destinare all'unità coronaria mobile dell'istituto di gerontologia e geriatria del predetto ateneo.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 6 ottobre 1981, n. 707, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla società Boehringer Ingelheim di Firenze, la somma di L. 10.000.000 da destinare al potenziamento delle attrezzature scientifiche della cattedra di fisiopatologia respiratoria della predetta Università.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 6 ottobre 1981, n. 708, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla S.M.A. - Segnalamento marittimo ed aereo S.p.a. di Firenze la somma di L. 1.000.000 da destinare alla scuola di perfezionamento in fisica della predetta Università.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 6 ottobre 1981, n. 709, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla regione Toscana la somma di L. 1.000.000 da destinare per organizzare un ciclo di seminari su « statistica e previsioni » presso la facoltà di economia e commercio del predetto ateneo.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 6 ottobre 1981, n. 710, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla I.B.M. Italia - Programmi accademici e culturali di Roma, la somma di L. 1.500.000 da destinare per l'organizzazione di un ciclo di seminari su « statistica e previsioni » presso la facoltà di economia e commercio del predetto ateneo.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 6 ottobre 1981, n. 711, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla società L. Zambelletti di Baranzate (Milano), la donazione di una fotocopiatrice Minolta EP/310, del valore di L. 3.842.180, da destinare alla clinica urologica del predetto ateneo.

(6639)

Autorizzazione all'Università degli studi di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Parma 24 ottobre 1981, n. 5209, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare donazioni di opere d'arte contemporanea da destinarsi al centro studi ed archivio della comunicazione visiva - dipartimento d'arte contemporanea della predetta Università, per un valore complessivo di L. 50.951.000.

(6720)

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 16 ottobre 1981, n. 12824, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare dalla defunta sig.ra Vittoria Palazzini, con testamento olografo, un legato costituito dalla somma di L. 10.000.000.

(6721)

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Padova 21 ottobre 1981 n. 3633/81, l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare dai consorti Pagnan per il prezzo di L. 180.000.000 un appartamento di mq. 140 sito in Padova, via Dondi dell'Orologio n. 4, da destinare come sede della Presidenza della facoltà di magistero della predetta Università.

(6722)

Autorizzazione all'Università degli studi di Cagliari ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Cagliari 6 ottobre 1981 n. 5023, l'Università di Cagliari è stata autorizzata ad acquistare un fabbricato sito in Cagliari, via della Pineta ai numeri civici 75 e 77, per il prezzo complessivo di L. 1.258.000.000 da destinare a laboratorio ed uffici degli istituti universitari ed utilizzato attualmente in locazione dalla predetta Università.

(6723)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Corso dei cambi del 18 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1199,550	1199,550	1199,65	1199,550	—	1199,50	1199,450	1199,550	1199,550	1199,55
Dollaro canadese	1011,600	1011,600	1012 —	1011,600	—	1011,55	1014,250	1011,600	1011,600	1011,60
Marco germanico	534,150	534,150	531 —	534,150	—	534,10	533,850	534,150	534,150	534,15
Fiorino olandese	488,200	488,200	488,25	488,200	—	488,20	488,150	488,200	488,200	488,20
Franco belga	31,913	31,913	31,93	31,913	—	31,90	31,899	31,913	31,913	31,80
Franco francese	211,580	211,580	211,75	211,580	—	211,60	211,430	211,580	211,580	211,60
Lira sterlina	2270,250	2270,250	2272,25	2270,250	—	2270,30	2271,150	2270,250	2270,250	2270,25
Lira irlandese	1898,500	1898,500	1897 —	1898,500	—	—	1899,500	1898,500	1898,500	—
Corona danese	165,950	165,950	166,10	165,950	—	165,90	165,950	165,950	165,950	165,90
Corona norvegese	205,550	205,550	205,60	205,550	—	205,50	205,540	205,550	205,550	202,50
Corona svedese	217,950	217,950	217,90	217,950	—	217,90	217,940	217,950	217,950	217,95
Franco svizzero	662,990	662,990	663,70	662,990	—	662,95	662,650	662,990	662,990	663 —
Scellino austriaco	76,085	76,085	76,10	76,085	—	76,10	76,080	76,085	76,085	76,10
Escudo portoghese	18,500	18,500	18,63	18,500	—	18,45	18,700	18,500	18,500	18,50
Peseta spagnola	12,501	12,501	12,50	12,501	—	12,50	12,516	12,501	12,501	12,50
Yen giapponese	5,368	5,368	5,38	5,368	—	5,35	5,368	5,368	5,368	5,37
E.C.U.	1306,630	1306,630	1306,630	1306,630	—	1306,630	1306,630	1306,630	1306,630	1306,630

Media dei titoli del 18 novembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,925
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,375
» 5,50 % » » 1968-83	85,375
» 5,50 % » » 1969-84	81,950
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,725
» 6 % » » 1972-87	70,050
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	72,275
» 10 % » » 1977-92	78,475
» 12 % (Beni Esteri 1980)	72,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,275
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,525
» » » » 1- 1-1980/82	99,125
» » » » 1- 3-1980/82	99,025
» » » » 1- 5-1979/82	99,025
» » » » 1- 5-1980/82	98,925
» » » » 1- 6-1980/82	98,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,375
» » » » 1- 7-1980/82	98,450
» » » » 1- 8-1980/82	98,400
» » » » 1-10-1979/82	98,550
» » » » 1-10-1980/82	98,625
» » » » 1-12-1980/82	98,575
» » » » 1- 1-1980/83	98,200
» » » » 1-10-1980/83	98,775
» » » » 1- 3-1981/84	98,925
» » » » 1- 4-1981/84	97,725
» » » » 1- 6-1981/84	98,550
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,250
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,775
» » » 12 % 1- 4-1982	96,825
» » » 15 % 1- 1-1983	94,625
» » » 12 % 1-10-1983	86,700
» » » 12 % 1- 1-1984	84,425
» » » 12 % 1- 4-1984	84,025
» » » 12 % 1-10-1984	83,175
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1199,500
Dollaro canadese	1012,925
Marco germanico	534 —
Fiorino olandese	488,175
Franco belga	31,906
Franco francese	211,505
Lira sterlina	2270,700
Lira irlandese	1899 —
Corona danese	165,950
Corona norvegese	205,545
Corona svedese	217,945
Franco svizzero	662,820
Scellino austriaco	76,082
Escudo portoghese	18,600
Peseta spagnola	12,508
Yen giapponese	5,371
E.C.U.	1306,630

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 19 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1189,300	1189,300	1189,30	1189,300	1189,25	1189,25	1189,200	1189,300	1189,300	1189,30
Dollaro canadese	1005,850	1005,850	1006 —	1005,850	1006,04	1005,80	1005,760	1005,850	1005,850	1005,85
Marco germanico	535,060	535,060	534,75	535,060	534,87	535,05	534,839	535,060	535,060	535 —
Fiorino olandese	488,610	488,610	488,50	488,610	488,70	488,60	488,530	488,610	488,610	488,60
Franco belga	31,928	31,928	31,95	31,928	31,94	31,90	31,917	31,928	31,928	31,85
Franco francese	211,800	211,800	211,75	211,800	212,14	211,75	211,800	211,800	211,800	211,80
Lira sterlina	2286,200	2286,200	2287 —	2286,200	2285,32	2286,45	2286,100	2286,200	2286,200	2286,20
Lira irlandese	1894,500	1894,500	1898 —	1894,500	1897,44	—	1895 —	1894,500	1894,500	—
Corona danese	166,250	166,250	166,40	166,250	166,30	166,20	166,270	166,250	166,250	166,25
Corona norvegese	205,910	205,910	206,50	205,910	206,30	205,90	205,970	205,910	205,910	205,90
Corona svedese	217,600	217,600	217,73	217,600	217,97	217,55	217,750	217,600	217,600	217,60
Franco svizzero	665,510	665,510	669,25	665,510	668,11	665,50	666,600	665,510	665,510	665,50
Scellino austriaco	76,152	76,152	76,20	76,152	76,24	76,15	76,160	76,152	76,152	76,15
Escudo portoghese	18,500	18,500	18,58	18,500	18,52	18,45	18,700	18,500	18,500	18,50
Peseta spagnola	12,490	12,490	12,52	12,490	12,50	12,50	12,516	12,490	12,490	12,50
Yen giapponese	5,435	5,435	5,53	5,435	5,13	5,40	5,429	5,435	5,435	5,42
E.C.U.	1309,330	1309,330	—	1309,330	—	—	1309,330	1309,330	1309,330	—

Media dei titoli del 19 novembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,925
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,375
» 5,50 % » » 1968-83	85,375
» 5,50 % » » 1969-84	81,950
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,725
» 6 % » » 1972-87	70,050
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	72,275
» 10 % » » 1977-92	78,475
» 12 % (Beni Esteri 1980)	72,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,520
» » » » 1- 1-1980/82	99,100
» » » » 1- 3-1980/82	99,025
» » » » 1- 5-1979/82	99,025
» » » » 1- 5-1980/82	98,875
» » » » 1- 6-1980/82	98,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,500
» » » » 1- 7-1980/82	98,425
» » » » 1- 8-1980/82	98,350
» » » » 1-10-1979/82	98,575
» » » » 1-10-1980/82	98,600
» » » » 1-12-1980/82	98,575
» » » » 1- 1-1980/83	98,150
» » » » 1-10-1980/83	98,775
» » » » 1- 3-1981/84	97,925
» » » » 1- 4-1981/84	98,850
» » » » 1- 6-1981/84	98,550
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,350
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,775
» » » 12 % 1- 4-1982	96,850
» » » 15 % 1- 1-1983	94,650
» » » 12 % 1-10-1983	86,625
» » » 12 % 1- 1-1984	84,400
» » » 12 % 1- 4-1984	84,025
» » » 12 % 1-10-1984	83,125
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 novembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1189,250
Dollaro canadese	1005,805
Marco germanico	534,949
Fiorino olandese	488,570
Franco belga	31,922
Franco francese	211,800
Lira sterlina	2286,150
Lira irlandese	1894,750
Corona danese	166,260
Corona norvegese	225,940
Corona svedese	217,675
Franco svizzero	666,055
Scellino austriaco	76,156
Escudo portoghese	18,600
Peseta spagnola	12,503
Yen giapponese	5,432
E.C.U.	1309,330

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1981 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al sig. Natalini Sergio per rinuncia dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 28 settembre 1981, pagina 31, 1ª colonna, cinquantaquattresimo nominativo dei cavalieri - Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - normali.

(6725)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bellano

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato. Con la medesima deliberazione sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al suddetto piano:

deliberazione 8 settembre 1981, n. 10184: comune di Bellano (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 4 novembre 1978, n. 40 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 12 giugno 1981, n. 69).

(6712)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 29 ottobre 1981, n. 35.

ILOR. Ammissibilità della richiesta di deduzione ex art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, anche in sede contenziosa.

Alle intendenze di finanza.
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette.
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette.
e, per conoscenza
All'Avvocatura generale dello Stato.
Alla Direzione generale del contenzioso.
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale servizio ispettivo.
Al comando generale della Guardia di finanza.

Il sesto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, dispone che le deduzioni dal reddito ai fini dell'ILOR previste nei precedenti commi dello stesso articolo devono essere richieste, da chi ne ha diritto, nella dichiarazione dei redditi o, quando non se ne ha l'obbligo di presentazione, con apposita denunzia al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione medesima.

In riferimento a tale disposizione gli uffici delle imposte, in mancanza delle summenzionate richieste avanzate entro i termini previsti dal citato sesto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 599, hanno provveduto ad iscrivere a ruolo ai fini dell'ILOR l'intero ammontare dei redditi dichiarati.

Avverso tali iscrizioni a ruolo taluni contribuenti hanno successivamente proposto ricorso alle competenti commissioni tributarie di primo grado, chiedendo in tale sede il riconoscimento delle deduzioni dal reddito previste dal citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 599.

Questo Ministero ha sino ad oggi ritenuto inaccoglibili le richieste in discorso proposte oltre i termini fissati nel citato sesto comma dell'art. 7/599 ed ha di conseguenza impartito agli uffici direttive intese ad opporsi in sede contenziosa alle richieste stesse.

Le commissioni tributarie hanno seguito però un indirizzo opposto a quello dell'amministrazione e pertanto si è reso necessario contrastare tale indirizzo mediante ricorsi presso la Corte di cassazione. Questa, con sentenza n. 3459 del 26 maggio 1981, ritenuto che il termine di cui al sesto comma dell'art. 7/599 non è perentorio, ha dichiarato che la richiesta di deduzione in discorso è effettuabile anche in un momento successivo alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, allorché la pretesa impositiva viene portata a conoscenza del contribuente.

Stante tale orientamento giurisprudenziale appare non più giustificabile il mantenimento di un atteggiamento contrario all'orientamento medesimo e pertanto è bene che gli uffici delle imposte dirette si astengano dal coltivare ulteriormente le relative controversie ancora pendenti per non essere intervenuta decisione o sentenza passata in giudicato o non suscettibile di impugnazione. Ciò sempre che detti uffici riconoscano sussistere, nei singoli casi, le altre condizioni stabilite per l'applicazione delle menzionate deduzioni: *a*) che trattisi di redditi d'impresa o di redditi agrari posseduti da persone fisiche o società di persone; *b*) che il soggetto titolare o il socio presti la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.

In caso affermativo gli uffici delle imposte emetteranno i provvedimenti di rimborso o di sgravio, dandone comunicazione all'organo del contenzioso presso il quale pende la lite tributaria nonché al contribuente.

In sede di rimborso dell'imposta o della maggiore imposta dovranno essere corrisposti, in quanto spettanti, gli interessi ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Circa la decorrenza di tali interessi, si precisa che va fatto riferimento alla data di proposizione della richiesta di deduzione in quanto, come ha sottolineato la stessa Corte di cassazione nella menzionata sentenza, detta richiesta produce effetti esclusivamente dalla data medesima, atteso che, sino al momento della effettuazione da parte dei contribuenti delle richieste di deduzione, l'attività degli uffici diretta a sottoporre a tassazione ai fini dell'ILOR l'intero ammontare del reddito va considerata pienamente legittima.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente circolare alle intendenze di finanza; queste e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette direttamente a questo Ministero.

Il Ministro: FORMICA

(6736)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

Concorso ad un posto di alunno presso la scuola storica nazionale di studi medioevali per il triennio 1982-85

E' indetto un concorso ad un posto di alunno riservato a funzionari della carriera direttiva del ruolo delle biblioteche governative o a funzionari della carriera direttiva del ruolo degli archivi di Stato.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 5 agosto 1927, n. 1736 e al decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modificazioni.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto storico italiano per il medio evo di Roma.

(6771)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Catania

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

prima cattedra di microbiologia . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania (ufficio del personale), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

(6738)

Concorso a tre posti di ostetrica presso l'Università degli studi di Catania

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica . . posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

(6737)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario generale di seconda classe

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario generale di seconda classe, indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 4 ottobre 1980, già fissate per i giorni 13, 14 e 15 aprile 1981 con decreto ministeriale 17 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1980, avranno luogo in Roma invece nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 1981 con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

I candidati che non avranno ricevuto la comunicazione di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto nei giorni e dell'ora specificati.

(6770)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, ad un posto di segretario principale nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 4 - aprile 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 7 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1980, registro n. 2 Sanità, foglio n. 277, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova il vincitore del concorso, per esami, ad un posto di segretario principale in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 23 aprile 1979.

(6647)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a nove posti di aiutante tecnico nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 4 - aprile 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 22 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1980, registro n. 2 Sanità, foglio n. 389, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova il vincitore del concorso, per esami, a nove posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1979.

(6648)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

Con decreto del presidente della giunta regionale 3 settembre 1981, n. 24/San/Cr, la commissione giudicatrice del concorso riservato, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per la copertura di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona, indetto con decreto 9 dicembre 1980, n 55/San/Cr. del presidente della giunta regionale, integrato con i decreti 12 gennaio 1981, n. 3/San/Cr, 6 marzo 1981, n. 13/San/Cr, 10 marzo 1981, n. 15/San/Cr e 15 aprile 1981, n. 17/San/Cr, è costituita come segue:

Presidente:

Fiore dott. Domenico, funzionario presso il servizio medico provinciale di Mantova.

Componenti:

Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;

Barbuzzi dott. Pasquale, funzionario presso l'assessorato alla sanità;

Bianchini prof. Ettore, L.D. primario della seconda divisione di medicina generale presso gli istituti ospitalieri di Cremona;

Mora dott. Fausto, primario ostetrico-ginecologo presso l'ospedale di Casalmaggiore;

Favagrossa dott. Raffaele, medico condotto di Pieve S. Giacomo.

Segretario:

Formis dott. Francesco, funzionario presso il servizio medico provinciale di Cremona.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cremona.

(6589)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813230)